

TITOLO 1°

Denominazione finalità e funzioni

Articolo 1 COSTITUZIONE

- 1. Gli enti aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane operanti nel settore produzione e lavoro, artigiano e dei servizi, sono organizzati nella Confcooperative - Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Artigiane e dei Servizi e delle imprese sociali del settore.**
- 2. La denominazione abbreviata è “Confcooperative - Lavoro e Servizi”**
3. Gli enti di cui al comma precedente sono raggruppati **in filiere che a loro volta possono essere articolate in settore** in relazione alla loro attività prevalente, così come prevede il successivo articolo 3.

Articolo 2 ASSOCIATI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 dello Statuto Confederale, la Confcooperative Lavoro e Servizi può anche proporre di deliberare sulle domande di adesione alla Confederazione pervenute alla Federazione stessa.
2. I diritti e gli obblighi degli assegnati e le modalità di svolgimento del rapporto associativo sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 dello Statuto confederale.

Articolo 3 LE FILIERE

- 1. Gli enti organizzati sono raggruppati in filiere in relazione alla loro attività prevalente:**
 - **Filiera dei servizi, manutenzioni e costruzioni**
 - **Filiera mobilità, trasporto e logistica**
 - **Filiera sostenibilità ed ambiente**
- 2. Il Consiglio Nazionale potrà proporre agli organi confederali la modificazione delle filiere in presenza di reali esigenze, nel quadro delle strategie della Federazione e della Confederazione. Le relative deliberazioni produrranno effetto sullo Statuto della Federazione a decorrere dal rinnovo delle cariche sociali.**
- 3- Le relative deliberazioni produrranno effetto sullo Statuto della Federazione a decorrere dal rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 4 I SETTORI

Le filiere si possono articolare in Settori:

Filiera dei servizi, manutenzioni e costruzioni, nei settori:

- **Facility**
- **Costruzioni**
- **Innovazione e digitalizzazione**
- **Vigilanza e sicurezza**
- **Ristorazione**

Filiera mobilità, trasporto e logistica, nei settori:

- **Trasporto merci**
- **Trasporto Pubblico Locale di linea e non di linea**

Filiera Sostenibilità ed ambiente

- **Produzione beni**
- **Ambiente e rifiuti**
- **Energia ed efficientamento**

Il Consiglio Nazionale potrà proporre agli organi confederali la modificazione dei settori in presenza di reali esigenze, nel quadro delle strategie della Federazione e della Confederazione. Le relative deliberazioni produrranno effetto sullo Statuto della Federazione a decorrere dal rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 5 SCOPI E FUNZIONI

1. La Confcooperative - Lavoro e Servizi, nell'ambito delle direttive generali della Confcooperative ed in applicazione del proprio statuto, determina le linee d'azione dei settori concorrendo all'elaborazione delle strategie ed alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative; cura la promozione ed il potenziamento degli enti organizzati nei rispettivi settori di attività, li assiste e li rappresenta **nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi nazionali di lavoro.**

Nelle relazioni sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.

2. I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con la Confcooperative, che ne è istituzionalmente titolare.

3. La Confcooperative – Lavoro e Servizi assiste e rappresenta gli enti assegnati con l'intervento di Confcooperative sul piano sindacale come previsto al comma 1 e li assiste inoltre rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico-legislativo, giuslavoristico, tecnico, organizzativo, finanziario-creditizio, attraverso anche le strutture confederali nazionali e territoriali.

4. La Federazione in particolare:

- a) concorre ad elaborare e definire le linee politico-programmatiche confederali;
- b) concorre con le strutture territoriali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa individuando le opportunità di sviluppo;
- c) concorre con le strutture territoriali all'individuazione, alla costituzione ed al funzionamento delle corrispondenti articolazioni territoriali, nel contesto della politica organizzativa confederale;
- d) promuove iniziative di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti assegnati, in collaborazione con le società di servizi appartenenti al sistema confederale e le corrispondenti strutture regionali;
- e) propone ai competenti organi confederali la designazione di rappresentanti settoriali negli organismi e nelle strutture di ogni livello, anche comunitari ed internazionali;
- f) cura la costante e puntuale informazione tecnica, normativa, economica e di mercato agli enti organizzati direttamente ed in collaborazione con le strutture preposte della Confcooperative ed attraverso i relativi strumenti;
- g) svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi confederali;
- h) collabora con la Confcooperative per promuovere, da parte degli enti organizzati, l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto confederale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'Organizzazione;
- i) promuove – d'intesa con la Confcooperative – reti di servizi utili al miglioramento e allo sviluppo del sistema imprenditoriale degli enti assegnati;
- l) promuove – d'intesa con la Confcooperative e con le strutture territoriali – iniziative finalizzate alla fornitura di servizi a favore dei soci degli enti assegnati, della loro famiglia e di utenti degli enti assegnati.
- m) collabora con la Confederazione per l'attuazione delle lettere l) e o) dell'art. 2, comma 1, dello Statuto confederale.

Articolo 6
COMITATI INTERFEDERATIVI

Possono essere costituiti comitati interfederativi con lo scopo di assumere o coordinare iniziative di promozione e di sviluppo afferenti a tematiche di interesse a più Federazioni di cui si compone la Confederazione. A tal fine il Consiglio di Presidenza di Confcooperative - Lavoro e Servizi, propone al Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale ed agli organi delle altre Federazioni interessate, la costituzione del comitato interfederativo. Le modalità di costituzione, la composizione, il funzionamento e la durata del Comitato interfederativo è proposta dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale all'approvazione del Consiglio Nazionale di Confcooperative Nazionale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto confederale.

TITOLO 2°
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 7
ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- L'Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Presidente;
- I Coordinamenti di filiera
- I Comitati di settore

Articolo 8
L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati degli enti assegnati alla Federazione, dai rappresentanti eletti dagli enti nazionali e interregionali censiti nei ruoli nazionali e, senza diritto di voto se non in quanto delegati dagli enti aderenti, dai Presidenti delle Federazioni regionali, dai Presidenti delle Unioni regionali ove le federazioni regionali non fossero costituite o loro delegati.
2. I delegati all'Assemblea della Federazione, sono eletti nelle rispettive Assemblee regionali alle quali partecipano tutti i rappresentanti legali o loro delegati.
3. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti di ciascuna circoscrizione regionale è fissato nel Regolamento dell'Assemblea confederale tenuto conto dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti e del livello contributivo, anche in concorso tra loro.
4. In caso di elezione dei delegati per la partecipazione alle Assemblee regionali di rinnovo degli organi, potranno partecipare al voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei 4 esercizi precedenti, **almeno 15 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea territoriale**, concordata con la Federazione secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 lett. a), dello Statuto confederale.
5. Le condizioni ed i requisiti per l'elezione dei delegati sono accertati dalla Confcooperative.
6. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della Federazione, previa delibera del Consiglio Nazionale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.
7. Le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio Nazionale con regolamento, che ne fissa, altresì, il numero complessivo dei delegati, i temi, gli argomenti.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea fossero previste l'elezione degli organi federali o le modifiche statutarie, il Consiglio Nazionale nello stesso regolamento determina le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature a Presidente e a componenti il Consiglio Nazionale e indica la costituzione, la composizione e le attribuzioni di una apposita Commissione dell'Assemblea.

In assenza di federazione regionale, gli adempimenti relativi alla convocazione per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale vengono svolti dal Presidente dell'Unione Regionale.

8. L'Assemblea Nazionale è convocata ogni quattro anni per l'elezione degli organi sociali della Federazione.
9. L'Assemblea si riunisce altresì annualmente per verificare lo stato d'attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'Assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.
10. Possono essere convocate Assemblee nazionali straordinarie della Federazione quando siano richieste dalla maggioranza di 1/3 degli enti assegnati in regola con il versamento dei contributi associativi, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale della Federazione o dal Consiglio Nazionale della Confcooperative.
11. I richiedenti devono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito dell'Assemblea.
12. Il Consiglio Nazionale della Federazione, a seguito della richiesta di cui al precedente comma 11, verificatane la regolarità, delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria conformemente alla richiesta.
13. L'avviso di convocazione dell'Assemblea nazionale, tanto ordinaria che straordinaria, contenente le proposizioni del Consiglio Nazionale e l'o.d.g. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti assegnati, almeno 60 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'ordine del giorno prevede l'elezione degli organi sociali. Negli altri casi è trasmesso almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.
14. Il Consiglio Nazionale, con la delibera che dispone la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, deve anche approvare il Regolamento Assembleare.
15. Il Regolamento Assembleare:
 - a) disciplina la convocazione e lo svolgimento delle assemblee territoriali fissando il numero dei delegati da eleggere all'Assemblea Nazionale;
 - b) fissa le regole per il rilascio e la validità di deleghe di rappresentanza in sede assembleare;
 - c) fissa le regole di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Compete all'Assemblea Nazionale:
 - a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
 - b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio Nazionale della Confcooperative;
Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea. I delegati suddetti debbono farne richiesta di iscrizione all'o.d.g. dell'Assemblea almeno quindici giorni prima della data di essa, per l'esame preventivo da parte del Consiglio Nazionale. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea;
 - c) eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
 - d) eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 10;
 - e) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti presentati durante lo svolgimento dell'Assemblea conformemente al Regolamento assembleare;
 - f) costituire ed insediare le riunioni **delle filiere** a norma del presente Statuto.

Articolo 10 CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto:
 - a) dal Presidente della Federazione;

- b) **da ventisette a trentasei membri eletti fra i delegati dell'Assemblea, con sistema maggioritario ed il voto limitato ai 2/3, con adeguata rappresentanza di tutti i territori, di cui:**
- **quattro in rappresentanza degli enti a carattere nazionale e interregionale;**
 - **da dodici a sedici componenti espressione della Filiera servizi, manutenzione e costruzioni;**
 - **da sette a dieci componenti espressione della Filiera mobilità, logistica e trasporto;**
 - **da quattro a sei componenti espressione della Filiera sostenibilità ed ambiente;**

e, senza diritto di voto:

- **dai Presidenti delle Federazioni Regionali regolarmente costituite e delle Unioni Regionali, ove queste non fossero state costituite, o loro delegati, qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;**
- **dai Presidenti delle Unioni e delle Federazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, o loro delegati, qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;**
- **Dal rappresentante della Confederazione ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto Confederale;**
- **dal Direttore della Federazione.**

2. Laddove non sussistano le condizioni per la costituzione della Federazione regionale, le cooperative assegnate su iniziativa della Confcooperative regionale, d'intesa con la Federazione Nazionale, nominano un incaricato di settore che partecipa, con diritto di parola e parere consultivo, al Consiglio Nazionale.
3. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive del Consiglio medesimo, decadono automaticamente dalla carica.
5. Alle vacanze, che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio Nazionale, con riferimento ai Consiglieri eletti dall'Assemblea, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
6. La seduta del Consiglio Nazionale è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
7. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti di cui al comma 1 con diritto di voto.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo i casi in cui è prevista statutariamente una maggioranza qualificata.
9. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richieda la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
10. Si procede con il voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
11. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Federazione tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno ogni sei mesi ed, inoltre, ogni volta che sia stata fatta richiesta **da almeno la metà i suoi componenti con diritto di voto o dal Consiglio di Presidenza**. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 30 gg. dalla richiesta medesima.
12. Alla convocazione del Consiglio Nazionale il Presidente provvede con apposito avviso contenente l'O.d.g. da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
13. L'avviso di convocazione va trasmesso via e-mail o fax o con altro mezzo documentabile.
14. In caso d'urgenza, la convocazione del Consiglio può avvenire almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
15. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato o dal Vicepresidente più anziano di età.

Articolo 11

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e

verificandone l'attuazione; elegge le cariche sociali; imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni settoriali in cui si esprime la Federazione.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:
 - a) elegge, fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti e fino ad un massimo di **tredici componenti del Consiglio di Presidenza**;
 - b) approva il programma quadriennale di sviluppo della Federazione;
 - c) propone al Consiglio Nazionale della Confcooperative lo schema di Statuto per la costituzione delle Federazioni Regionali;
 - d) approva il regolamento d'attuazione dello Statuto;
 - e) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria fissandone la data, il luogo e l'o.d.g., approva il Regolamento dell'Assemblea per lo svolgimento della stessa e nomina la Commissione dell'Assemblea;
 - f) predispose le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea;
 - g) propone alla Confcooperative l'adesione della Federazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;
 - h) delibera su ogni problema ed argomento che il Presidente della Federazione ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
 - i) esercita i poteri di cui all'articolo 5, comma 4;
 - l) propone al Consiglio Nazionale della Confederazione il deferimento al Collegio dei probiviri dei componenti gli organi della Federazione nazionale e delle Federazioni Regionali;
 - m) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio in corso;
 - n) apporta le eventuali modifiche al presente statuto che siano richieste dalla Confederazione.

Articolo 12

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, e dai componenti eletti di cui all'art. 11, comma 2 lett. a)
2. Qualora invitati su tematiche specifiche dal Presidente, partecipano al Consiglio di Presidenza con diritto di parola e con parere consultivo, i Presidenti dei Consorzi Nazionali.
3. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza di volta in volta, o in via permanente, i dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l'impresa sociale.
4. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione, ed in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente delegato o in sua mancanza dal Vicepresidente più anziano di età.
5. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta con avviso da inviare almeno 8 giorni prima della data di convocazione ed in caso di urgenza con ogni altro mezzo utile almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
6. L'avviso di convocazione va trasmesso via e-mail o fax o con altro mezzo documentabile.
7. La seduta del Consiglio di Presidenza è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
8. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti di cui al comma 1 con diritto di voto.
9. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza, decadono automaticamente dalla carica.
11. Le vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di Presidenza, si procede mediante sostituzione da parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale;
 - b) nei casi d'urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Nazionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima riunione successiva;
 - c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche delle diverse **filiera in cui sono raggruppati gli Enti assegnati**;
 - d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base delle delibere del Consiglio Nazionale e/o su suggerimento **dei coordinamenti di filiera**;
 - e) propone di deliberare, ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, sulle domande di adesione direttamente pervenute, sulla base delle apposite norme regolamentari definite dalla Confcooperative;
 - f) gestisce fondo spese di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto Confederale;
 - g) propone al Consiglio di Presidenza confederale la nomina del Direttore della Federazione;
 - h) propone ai competenti Organi della Confcooperative la definizione dei rappresentanti della Federazione in organismi nazionali ed internazionali.
- i) **Propone la costituzione dei Comitati interfederativi di cui all'art. 6.**

Articolo 14
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Federazione, firma tutti gli atti della Federazione, presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali.
2. Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
3. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con la Confcooperative, convocare le riunioni degli organi collegiali ed i convegni nazionali.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti talune sue funzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato o, in mancanza dal Vicepresidente più anziano.

Articolo 15
DISCIPLINA DELLE FILIERE

- 1- **Nell'ambito dell'Assemblea che rinnova gli organi sociali della Federazione, saranno tenute riunioni separate fra i delegati degli enti appartenenti alle filiere istituite ai sensi dall'articolo 3 del presente Statuto.**
- 2- **Ciascuna riunione di filiera nomina tra i suoi componenti un coordinamento ed un coordinatore.**
- 3- **I componenti del coordinamento che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute consecutive dei lavori dello stesso, decadono dalla carica.**
- 4- **La decadenza, su proposta del Presidente della Federazione, è pronunciata dal Consiglio Nazionale alla prima seduta utile.**
- 5- **Alle vacanze, che per qualsiasi motivo si verificano nel coordinamento delle filiere si provvederà con sostituzione mediante cooptazione.**
- 6- **All'interno delle filiere possono essere costituiti i settori.**
- 7- **Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinamenti, quando non presenti ad altro titolo, i componenti del Consiglio Nazionale eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b), che siano espressi dalla filiera.**

Articolo 16
DISCIPLINA DEI SETTORI

- 1- I settori, ove costituiti, si articolano in comitati.
- 2- I coordinamenti di filiera di cui all'articolo 15, nominano i componenti dei comitati di settore anche su indicazione delle Federazioni Regionali.
- 3- I comitati di settore attuano ogni iniziativa settoriale utile o necessaria allo sviluppo del proprio settore sulla base degli indirizzi e nel rispetto delle politiche generali della Federazione e della Confederazione.

Articolo 17
FEDERAZIONI REGIONALI

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, e seguenti dello Statuto confederale a livello regionale sono istituite le Federazioni Regionali. **Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione.**
2. Le Federazioni Regionali sono sottoposte ai controlli e agli interventi stabiliti all'art. 8⁷ dello Statuto di Confcooperative.
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, le Unioni Regionali, d'intesa con la Federazione Nazionale, possono soprassedere alla costituzione della Federazione Regionale
4. Qualora l'Unione regionale, d'intesa con la Federazione Nazionale, non ravvisi le condizioni di cui al comma precedente, il Presidente dell'Unione, sentite le cooperative, **deve promuovere la costituzione di un Comitato rappresentativo delle cooperative aderenti e** nominare un incaricato per collaborare con gli organi dell'Unione alla cura del settore.
5. Le Federazioni Regionali costituite hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio della Federazione Nazionale
6. Gli Statuti delle Federazioni Regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio nazionale della Confederazione su proposta della Federazione Nazionale e approvati con deliberazione del Consiglio Regionale
7. Il Presidente della Federazione Regionale non può rimanere in carica oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
8. nel caso in cui si renda necessaria l'elezione del Presidente della Federazione Regionale nel corso del mandato quadriennale si applica l'articolo 11, comma 2, lett. m).

Articolo 18
IL DIRETTORE

1. Il Direttore della Federazione, su proposta del Presidente, è designato dal Consiglio di Presidenza federale e nominato dal Consiglio di Presidenza della Confederazione.
2. Il Direttore sovrintende al funzionamento degli uffici della Federazione, nel quadro delle disposizioni confederali; coordina e dirige il lavoro del personale; cura i rapporti con le articolazioni organizzative confederali nazionali e territoriali; collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere degli organi.
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Federazione.

Articolo 19
NORME GENERALI

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi della Confcooperative.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di attuazione valgono le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti della Confcooperative.
3. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati non sono retroattive.